



L'Agenzia delle Entrate vigilerà sulle dichiarazioni

La crescente diffusione dell'Isee quale sistema di sintesi della "ricchezza" delle famiglie per regolamentarne l'accesso ad una molteplicità di prestazioni sociali agevolate, sia a livello centrale sia a livello locale, ha indotto il legislatore ad intervenire su una materia ormai datata oltre 10 anni fa per cercare da un lato di prevenire abusi o talvolta vere e proprie truffe, e dall'altro di razionalizzare al meglio i parametri di determinazione dell'indicatore secondo aggiornati criteri di equità sociale.

Un primo tentativo in questo senso era stato effettuato con la Finanziaria 2008 (legge 244 del 24 dicembre 2007), che aveva apportato (articolo 1, comma 344) delle modifiche al Dlgs 109/98 traslando parte delle competenze affidate dall'Inps all'agenzia delle Entrate, che sarebbe dovuta divenire il nuovo soggetto centralizzato deputato alla determinazione in via telematica dell'Isee per ciascun cittadino.

La norma, almeno in quella formulazione, è peraltro rimasta sulla carta e non ha trovato applicazione pratica per problemi tecnici evidentemente sorti nella successiva fase attuativa. È stata pertanto modificata ed inserita all'articolo 34 nel Collegato Lavoro alla Finanziaria 2010, già approvato in via definitiva dal Parlamento ma non promulgato e rinviato alle Camere (anche se per problematiche afferenti ad altre materie) dal presidente della Repubblica lo scorso 31 marzo.

*Con le modifiche in corso di approvazione **si passerà comunque da un sistema come quello attuale basato esclusivamente su controlli a campione successivi al rilascio delle attestazioni Isee ad un sistema implementato con controlli preventivi attuati per il tramite dell'agenzia delle Entrate.***

Fermi restando i soggetti ai quali il cittadino potrà rivolgersi per richiedere l'attestazione, l'indicatore Isee determinato sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica sarà oggetto di controlli automatici da parte delle Entrate tesi ad evidenziare omissioni o difformità rispetto agli elementi presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Soltanto dopo l'espletamento di tali controlli i soggetti che hanno ricevuto la



dichiarazione dal cittadino potranno provvedere al rilascio dell'attestazione, che potrà anche contenere la segnalazione delle eventuali incongruenze riscontrate.

I controlli preventivi non esauriranno comunque le verifiche dell'amministrazione, che continuerà a controllare a campione i dati dichiarati, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, effettuando dove necessario interrogazioni mirate agli intermediari finanziari in ordine al patrimonio mobiliare dichiarato dai richiedenti.

L'altro aspetto di novità contenuto nella modifica normativa è rappresentato indubbiamente dall'intento di armonizzare i criteri di determinazione del parametro rispetto all'intervenuta evoluzione della normativa fiscale.

*Già nel collegato lavoro si introduce la previsione che **al reddito complessivo determinato in base alla vigente normativa (redditi rilevanti ai fini Irpef maggiorati del reddito figurativo delle attività finanziarie) dovranno essere aggiunti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e di impresa, nonché i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere «j» e «l» del Tuir (redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva (quali ad esempio i redditi rientranti nel regime dei contribuenti minimi), fatta salva la diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.***

A un successivo decreto del ministero dell'Economia e delle finanze sulla base delle valutazioni fornite da Inps e Entrate sono infine demandate ulteriori modifiche finalizzate a migliorare l'efficacia complessiva dell'indicatore. Sarebbe comunque a nostro avviso auspicabile cogliere l'occasione per una rivisitazione ancora più profonda dell'impianto Isee sulla base dell'esperienza maturata, riconsiderando nel suo complesso le modalità di calcolo delle componenti patrimoniali e reddituali dell'indicatore al fine di ridurre il più possibile facili elusioni della norma e il verificarsi di situazioni di disparità fra cittadini in condizioni tra loro sostanzialmente equivalenti.